



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0012246 P-4.8.2.8
del 17/04/2024



52081481

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it
Divisione V
va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID_VIP 5656 – Progetto impianto eolico della potenza complessiva pari a 42 MW, da realizzarsi nei comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e con opere di connessione ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (LE).
Proponente: Iron Solar S.r.l., oggi Hope Engineering s.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 15 APRILE 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota prot. n. 23664 del 24 ottobre 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, della potenza complessiva pari a 42 MW, da realizzarsi nei comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e con opere di connessione ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (LE), proposto dall'allora Iron Solar S.r.l., oggi Hope Engineering s.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto eolico composto da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, di cui 3 localizzati nel Comune di Veglie e 4 nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Salice Salentino, con connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale in corrispondenza del nodo rappresentato dalla SE TERNA di Erchie, e una Sottostazione Elettrica Utente (SSE);

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'allora Iron Solar S.r.l, con nota del 5 dicembre 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 2 febbraio 2021, e della successiva ripubblicazione avvenuta in data 31 agosto 2021, in seguito alla presentazione di integrazioni e controdeduzioni da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

RILEVATO che la predetta Commissione Tecnica ha evidenziato che *“le osservazioni degli Enti e le controdeduzioni del Proponente, entrambe ben argomentate, sono la rappresentazione di un conflitto difficilmente risolvibile al livello della VIA della singola opera, perché sostanzialmente ascrivibile all'assenza di una vera pianificazione di livello più alto”*;

TENUTO CONTO, altresì, che la Commissione Tecnica ha ritenuto che *“le criticità rilevate dalle osservazioni del Comune di Veglie, così come quelle della Provincia di Lecce, e le relative controdeduzioni, non portano a nessuna soluzione veramente corretta e condivisa del conflitto fino a quando esse resteranno autoreferenziali, limitate cioè al perimetro del nuovo impianto”* e che *“in definitiva si ritengono sufficientemente adeguate le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni degli Enti”*;

VISTO il parere n. 352 del 14 novembre 2022, con il quale la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame e previa esclusione dell'aerogeneratore n. 3;

VISTO, altresì, il parere tecnico integrativo n. 395 del 6 febbraio 2023, con il quale la citata Commissione Tecnica, a seguito dell'istanza di riesame formulata dal proponente, ha confermato il parere precedentemente formulato;

VISTA la nota prot. n. 5316 dell'11 aprile 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 23186 del 10 ottobre 2023, con la quale la citata Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha integrato il precedente parere tecnico istruttorio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto in esame interferirebbe con il citato PPTR in quanto *“l'area di progetto ricade in un territorio perimetrato dal PPTR quale “Paesaggi eccellenti”, ovvero il “paesaggio dei vigneti” [...] e il “paesaggio delle masserie eccellenti” (cfr. PPTR – 4.2 “Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale. CTS e aree tematiche di paesaggio”)*”, evidenziando, altresì, che *“dalla sovrapposizione delle opere con le tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lecce, gli aerogeneratori n. 1 e 2 ricadrebbero in vigneti esistenti e gli aerogeneratori 3, 4, 5 e 6 in zone di potenziale espansione del vigneto”*;

ATTESO che, nell'ambito del citato parere n. 5316 dell'11 aprile 2023, il Ministero della cultura ha rilevato che *“la realizzazione del progetto in esame comporterebbe una significativa compromissione dei valori paesaggistici e culturali espressi dal territorio”*, evidenziando come *“l'intervento possa costituire un grave detrattore paesaggistico, perché determinerebbe un'importante interferenza visiva tra gli insediamenti attestati e la compromissione di un paesaggio in gran parte immutato nella sua stratificazione storica e nella sua vocazione allo sfruttamento agropastorale”*;

TENUTO CONTO, altresì, che il Ministero della cultura, nel summenzionato parere, ha rappresentato che *“l'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs, 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto”*;

RILEVATO che il citato Dicastero ha evidenziato che *“l'area relativa all'ubicazione dell'impianto proposto è intersecata dalla S.P. 109 e dalla S.P. 107 e che nell'ambito distanziale relativo all'area vasta definita per il presente progetto, il PPTR ha individuato delle strade a valenza paesaggistica [...] da una delle quali, la SS7ter, Strada dei vigneti, posta a circa 3-4 km dall'impianto eolico proposto, risultano notevolmente visibili tutti gli aerogeneratori di progetto”*;

RILEVATO inoltre che, come rappresentato dal Ministero della cultura nell'ambito del citato parere, *“Canale Iaia, canale presso Mass, Campone e canale presso Mass. Grassi sono in prossimità degli aerogeneratori 1, 2 e 7 di progetto”*;

ATTESO, altresì, che il Ministero della cultura ha rilevato che *“la preliminare ricognizione dei beni culturali (beni architettonici e beni archeologici) [...] nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 12,50 km riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici”*;

TENUTO CONTO che, per quanto concerne gli impatti cumulativi, il citato Dicastero ha evidenziato che *“l'impianto di progetto, unitamente ai FER già esistenti in zona, si manifesterebbe nella sua imponenza dimensionale, risultando [...] quale elemento di forte trasformazione e alterazione della percezione visiva della struttura paesaggistica fruibile. Costituirebbe una sorta di barriera visiva che, sommandosi alle FER già esistenti e autorizzate negli anni passati ne amplificherebbe l'impatto percettivo, anche a notevole distanza, configurandosi, di fatto, quale*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

detrattore delle qualità paesaggistiche e culturali sopra descritte e tale da pregiudicarne la valorizzazione”;

RILEVATO, altresì, che il Ministero della cultura ha evidenziato che *“l’area scelta per la localizzazione dell’impianto [...] non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell’impianto eolico”* e che *“l’impianto eolico proposto è localizzato su un’area costituita da terreni adibiti a seminativo, ma comunque compresa tra un’ampia area adibita a uliveti a sud e a vigneti di pregio”;*

ATTESO che, nell’ambito del summenzionato parere n. 23186 del 10 ottobre 2023, il Ministero della cultura ha evidenziato, altresì, che *“gli aerogeneratori n. 3, 4, 5 e 6 sono ricompresi nel buffer di 3 km del bene culturale Villaggio Monteruga [...], l’aerogeneratore n. 2 è localizzato a 3,03 km dallo stesso vincolo e che l’aerogeneratore n. 7 è ricompreso nel buffer di 3 km del bene culturale Castello Monaci”;*

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”;*

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, nel citato parere n. 352 del 14 novembre 2022, ha evidenziato che è stata verificata *“la piena coerenza dell’intervento con le linee strategiche di carattere internazionale e nazionale, nonché la compatibilità dell’intervento rispetto alla pianificazione regionale e locale”* e, in particolare, che il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

progetto risulta coerente con “il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP – Lecce) e con gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati dall'intervento”;

CONSIDERATO, altresì, che la citata Commissione Tecnica ha specificato che “le opere in progetto non ricadono in Ambiti Territoriali Estesi di tipo A e B, né interferiscono con Ambiti Territoriali Distinti considerati dal citato Regolamento. Si ritiene, quindi, la realizzazione del parco eolico coerente con il Regolamento Regionale n. 24/2010” e che “tutti gli aerogeneratori e le opere elettriche ricadono in aree a seminativo”, “non già vigneti o uliveti”;

CONSIDERATO che, come rappresentato dalla Commissione Tecnica, “La documentazione contiene una descrizione e valutazione delle principali alternative ragionevoli del progetto da prendere in esame in ragione dell'ubicazione, dimensioni e portata, compresa l'alternativa zero di non realizzazione dell'opera. La scelta progettuale proposta fornisce inoltre indicazioni adeguatamente puntuali quanto all'indicazione della motivazione della scelta progettuale rispetto ad alternative localizzative, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una loro descrizione e loro comparazione con il progetto presentato”;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione Tecnica, con il citato parere n. 352 del 14 novembre 2022, ha evidenziato l'assenza di Siti UNESCO e della “Vicinanza a segnalazioni della carta dei beni, con un'area di buffer di 100 metri nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto” e che “I siti della Rete Natura più prossimi al parco di progetto [...] risultano tutti localizzati oltre 5 km dall'area di progetto”;

PRESO ATTO, altresì che “l'area oggetto di intervento non ricade in aree protette regionali istituite con la ex L.R. n. 19/97, né vi è la presenza di oasi di protezione così come definite dalla ex L.R. 27/98. Inoltre non ricade in alcuna area di importanza avifaunistica, definite a livello internazionale come Important Bird Areas IBA 2000” e che “Gli interventi in oggetto non prevedono sottrazione diretta o modifica di habitat della Direttiva 92/43/CEE”;

CONSIDERATO che, per quanto concerne le interferenze con la rete idrografica, la Commissione Tecnica ha specificato che “sono state risolte ricorrendo a tecniche “no dig” (senza scavo), in particolare utilizzando sonde teleguidate (TOC)”;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha evidenziato “la presenza di un'area depressa in prossimità dell'aerogeneratore n. 3”, ritenendo che “il progetto possa essere compatibile per quanto concerne la componente suolo e sottosuolo, con la condizione che venga eliminato l'aerogeneratore n. 3”;

TENUTO CONTO che, come evidenziato nel citato parere n. 352 del 14 novembre 2022, “La progettazione degli elettrodotti è stata condotta individuando la soluzione che determina il minor impatto ambientale. Infatti i tracciati sono stati definiti adottando i seguenti criteri: o utilizzare sempre la viabilità esistente in modo da eliminare qualsiasi tipo di interferenza con le componenti paesaggistiche, morfologiche e naturalistiche del territorio attraversato; o nell'ambito della viabilità esistente è stato individuato il tracciato caratterizzato dalla minima lunghezza possibile; o sono state definite modalità di ripristino degli scavi tali da garantire la perfetta restituzione dello stato ante-operam”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nella nota n. 5316 dell'11 aprile 2023, ha evidenziato che *“L'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”*, né di *“provvedimenti di tutela diretta/indiretta in itinere ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”*;

PRESO ATTO che il citato Dicastero ha rilevato, altresì, che *“Gli aerogeneratori e i cavidotti non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico”*;

ATTESO che, come emerge dal richiamato parere del Ministero della cultura, *“il progetto in esame non implica un impatto diretto sul patrimonio archeologico”* e che *“all'esame complessivo dei dati ricavati anche dalle ricognizioni di superficie, il rischio espresso dall'area interessata è stato valutato BASSO sull'intera opera”*;

TENUTO CONTO che, ad avviso della citata Commissione, sono stati valutati *“gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*;

ATTESO che, nel citato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha evidenziato che *“le emissioni di CO₂ evitate a seguito dell'entrata in esercizio del parco eolico nell'ordine di circa 76.000 tonnellate all'anno; a questo si aggiungono le emissioni evitate di inquinanti convenzionali, che però non sono state quantificate”*;

PRESO ATTO, altresì, che la predetta Commissione Tecnica *“all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, ritiene il progetto compatibile per quanto concerne la componente paesaggio”*;

CONSIDERATO, altresì, che la citata Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ha espressamente subordinato il parere favorevole, tra le altre cose, al rispetto della Condizione n. 1 nell'ambito della quale è stato previsto che *“Il progetto esecutivo dovrà farsi carico della possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori autorizzati nel presente parere per i quali nell'iter autorizzativo dovessero evidenziarsi ulteriori interferenze o incompatibilità, rispetto a quelle qui valutate, con altri impianti in precedenza autorizzati”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, come rappresentato dal Ministero della cultura nell'ambito del citato parere n. 5316 dell'11 aprile 2023, *“l'installazione degli aerogeneratori interessa particelle attualmente ad uso seminativo”*;

CONSIDERATO che, quale misura compensativa, è prevista la *“la realizzazione di un “Progetto di paesaggio” [...] immaginato anche come occasione per promuovere le specificità e le*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

eccellenze della produzione locale e contribuire allo sviluppo economico legato alle attività produttive del contesto agricolo”;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti eolici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli 3 chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“qualora all’esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l’autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive”;*

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nei comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e con opere di connessione ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (LE), dell'allora Iron Solar S.r.l., oggi Hope Engineering s.r.l., con eccezione dell'aerogeneratore n. 3, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 352 del 14 novembre 2022, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI